

1/2011

Dialoghi

TRIBUTARI



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

Fondo patrimoniale: i debiti tributari e l'interesse della famiglia

di Fabio Gallio e Federico Terrin, RL

Sembra consolidarsi la tendenza giurisprudenziale in base alla quale il fondo patrimoniale è opponibile anche ai debiti tributari, superandosi così un precedente orientamento secondo cui, nascendo tale debito «ex lege», mancava il presupposto della conoscibilità, in capo al creditore, del fatto che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Restano però molto vaghi i collegamenti tra il debito, la sua destinazione a scopi estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari, e la consapevolezza di questa circostanza da parte del creditore.

■ Il fondo patrimoniale può resistere alle obbligazioni «ex lege»

Fabio Gallio e Federico Terrin

Le due opinioni della giurisprudenza

Il fondo patrimoniale è opponibile ad un debito tributario? Ovvero: può un debito tributario «scontrarsi» contro il divieto di espropriazione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, di cui all'art. 170 c.c. (1)? In giurisprudenza si sono contrapposte due opinioni in proposito.

Secondo l'opinione costantemente espressa dalla Cassazione, il fondo patrimoniale può essere opponibile ad un debito tributario, alla consueta condizione di provare, come accade per qualsiasi altro debito, quanto richiesto dall'art. 170 c.c., ossia:

a) l'estraneità del fatto generatore dell'obbligazione - che nel caso dei debiti tributari è rappresentato dalla cd. fattispecie impositiva - rispetto ai bisogni della famiglia;

b) la conoscenza, da parte del creditore - che nel caso dei debiti tributari deve essere individuata nell'ente pubblico impositore - di tale estraneità.

In tal modo la Cassazione giunge ad affermare che, ove risulti provato quanto richiesto dall'art. 170 c.c., l'unica strada percorribile per neutralizzare, nei confronti del debito tributario, il divieto di espropriazione previsto dall'articolo medesimo è rappresentata, così come accade per i debiti non tributari, dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. (2).

Secondo una diversa opinione, di tanto in tanto affiorante nella giurisprudenza di merito (3) il

fondo patrimoniale non può mai essere opposto ad un debito tributario per il fatto che «l'obbligazione tributaria sorge *ex lege*, al di fuori di un rapporto bilaterale volontario in cui sia possibile indagare lo scopo perseguito dal debitore»; in questo caso manca necessariamente, per la struttura stessa dell'obbligazione in questione, la possibilità di provare quanto richiesto dall'art. 170 c.c., ossia «che il creditore conoscesse che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (4). Portando alle sue logiche conseguenze questa opinione, quindi, il fondo patrimoniale non potrebbe mai essere opposto a qualsiasi debito non avente natura contrattuale, e non solo ai debiti tributari.

Fabio Gallio - Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste - Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale in Padova

Federico Terrin - Avvocato tributarista in Padova

Si ringrazia per la collaborazione la dottoressa Vittoria Mantovan.

(1) Secondo cui, l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

(2) Da ultimo, Cass., Sez. trib., 7 luglio 2009, n. 15862 (in *Banca Dati BIG*, IPSOA e sulla quale cfr. G. Palumbo, «I fondi patrimoniali familiari non sempre sfuggono al Fisco», in *FiscoOggi*), che richiama una serie di altre precedenti sentenze della Cassazione pronunciate da Sezioni diverse dalla stessa (e quindi da Sezioni diverse da quella tributaria).

(3) Tra cui la sentenza del Trib. di Padova 24 agosto 2010, n. 1887.

(4) Trib. di Padova sent. cit.

Profili di criticità di tali opinioni

Ambedue le opinioni, a nostro avviso, presentano dei profili di criticità.

Quella da ultimo esposta - laddove restringe la possibilità di eccepire fondatamente il divieto *ex art. 170 c.c. ai soli debiti cd. ex contractu* - porta a ritenere questo divieto concretamente non operante in talmente tante ipotesi, da svuotare quasi di portata pratica il divieto stesso, vanificando quindi l'istituto del fondo patrimoniale nel suo obiettivo di tutelare in modo efficace gli interessi patrimoniali della famiglia, formazione sociale a sua volta tutelata dall'art. 29 Cost.

D'altra parte l'opinione espressa dalla Corte di cassazione - laddove anche solo ammette la possibilità che ad un debito di natura pubblicistica, *in primis* quello tributario, sia inibito di soddisfarsi su determinati beni perché questi ultimi sono stati destinati, in virtù di un mero atto negoziale, a soddisfare solo determinati debiti (nella specie, quelli contratti per soddisfare bisogni della famiglia) - mal si concilia con la tutela dell'interesse pubblico alla riscossione dei debiti tributari, che è riconducibile nell'alveo dell'art. 53 Cost. (5); più in generale c'è un sacrificio dell'interesse alla riscossione di qualunque debito che nasce da un rapporto di natura pubblicistica.

Del resto, forse, è proprio per questo motivo che, nelle sentenze che aderiscono all'opinione della Cassazione, i giudici sembrano aggrapparsi a qualsiasi argomentazione pur di affermare l'esistenza di un nesso tra il debito di natura pubblicistica, ivi compreso quello tributario, e i bisogni della famiglia. Si richiama, a titolo di esempio, la motivazione addotta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto per rigettare simile eccezione, secondo la quale «bisogna rilevare che i diritti camerali, l'IIVA, i contributi INPS, sono dovuti a fronte dell'attività imprenditoriale svolta dalla contribuente ed appare contraddittorio sostenere che detta attività imprenditoriale non sia volta a far fronte ai bisogni della famiglia»: sino a qui, le argomentazioni potrebbero apparire ragionevoli, dato che, effettivamente, una persona con famiglia lavora anche - seppur non solo - per mantenere la propria famiglia. Nella sentenza citata, tuttavia, il giudice prosegue osservando quanto segue: «appa-

re pure non sostenibile che l'utilizzo dell'automobile, che ha generato le contestazioni del codice della strada, sia estraneo ai bisogni della famiglia; analoga osservazione può poi essere svolta sia per il canone TV, sia per il servizio asporto rifiuti. Tutte le fattispecie in esame appaiono connesse a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa» (6).

Si segnala, anche, una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (7), secondo la quale deve essere accertato, in punto di fatto, se il debito tributario possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, *a contrario*, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.

In questo senso, la Commissione tributaria provinciale citata ha sostenuto che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito, ed ha ritenuto che qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale sia, comunque, tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sono ricomprese nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Nel leggere queste argomentazioni, che sono simili in molte altre sentenze della giurisprudenza di merito, appare evidente la finalità di ravvisare per così dire «a tutti i costi» il nesso funzionale tra il debito di natura pubblicistica e le esigenze

(5) Cass., Sez. III pen., 3 agosto 2007, n. 32282, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(6) Comm. trib. reg. Veneto, Sez. VI, 5 gennaio 2010, n. 4.

(7) Comm. trib. prov. Reggio Emilia, Sez. I, 11 giugno 2010, n. 90, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 11/2010, pag. 991, con commento di G. Tinelli, «Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente».

della famiglia. In pratica, seguendo tali ragionamenti, è sempre possibile ravvisare il nesso funzionale in questione qualora l'obbligazione sia stata contratta da un soggetto con famiglia.

Sulla base dell'impostazione della Corte di cassazione, tuttavia, sembra alquanto difficile rigettare l'eccezione di impignorabilità *ex art. 170 c.c.*, e quindi tutelare l'interesse pubblico alla riscossione delle obbligazioni di natura pubblicistica.

In una simile ipotesi, o si sostiene, come ha fatto la Commissione tributaria provinciale di Grosseto (8), che i debiti tributari del componente della famiglia non possono mai considerarsi contratti per soddisfare i bisogni della stessa famiglia, e quindi non possono mai essere soddisfatti sui beni del fondo patrimoniale costituito a favore della famiglia di quest'ultimo; o si sostiene, con un ragionamento ben più complesso, che il giudice dovrebbe accertare, innanzitutto, il titolo in base al quale la pretesa si fonda e, in secondo luogo, se detto titolo fosse stato assunto dal componente della famiglia per soddisfare i bisogni della propria.

E tale problematica risulta essere ancora più complessa nei casi in cui la pretesa fiscale sia richiesta in pagamento ad una persona (Caio) in qualità di soggetto tenuto *ex lege* a rispondere delle obbligazioni sorte in capo ad un altro soggetto (Tizio).

In quest'ultima prospettiva, nell'ipotesi - ad esempio - di un debito IVA «contratto» da una società di persone (Tizio s.n.c.) e poi richiesto in pagamento al socio (Caio), in qualità di coobbligato *ex lege* per i debiti della società predetta, il giudice dovrebbe stabilire lo scopo con il quale quest'ultimo assunse la qualità di socio. Sempre in questa prospettiva, nell'ipotesi di un debito IRPEF «contratto» da una persona fisica deceduta (Tizio) e poi richiesto in pagamento al suo erede (Caio), il quale risponde *ex lege* dei debiti del *de cuius*, il giudice dovrebbe stabilire lo scopo con il quale Caio assunse la qualità di erede.

A questo punto, tuttavia, potrebbero sorgere ulteriori complicazioni. Come comportarsi, ad esempio, nel caso di una società di persone costituita da due soci in un momento in cui uno non aveva famiglia e l'altro, al contrario, sì? Se l'agente della riscossione, in relazione ad un medesimo debito della società, pignorasse i beni di entrambi,

costituiti in due rispettivi fondi patrimoniali, potrà il primo socio, a differenza del secondo, sottrarsi all'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, successivamente costituito a favore della propria famiglia, adducendo la mera circostanza che egli, nel momento in cui assunse la qualità di socio, non aveva famiglia e, quindi, non poteva aver assunto detta qualità per soddisfare i bisogni? Si potrebbe forse superare il problema sostenendo che egli, una volta sposatosi, avrebbe potuto rinunciare a tale qualità di socio, e che, se non lo fece, non lo fece proprio per produrre un reddito destinato a soddisfare un bisogno della propria famiglia.

La soluzione, tuttavia, appare piuttosto artificiosa e, comunque, non idonea a salvaguardare l'interesse alla riscossione dei debiti pubblicistici in tutte quelle ipotesi in cui un soggetto non può rinunciare al titolo dal quale deriva l'obbligo di pagare il debito sorto in capo al terzo. Si pensi al caso di chi ha in precedenza accettato una eredità e poi si sposa: quest'ultimo, in vista del proprio matrimonio, non può - diversamente dal socio - decidere se continuare ad essere tale, sicché non si può sostenere che egli mantenne la qualità di erede per soddisfare un bisogno della propria famiglia. Pertanto se una persona, priva di famiglia, accetta un'eredità (di modo che non possa sostenersi che ha acquisito il titolo di erede per soddisfare un bisogno della famiglia) e solo successivamente si sposa e costituisce in un fondo patrimoniale tutti i propri beni, ivi compresi quelli ereditati, sembra davvero difficile trovare il modo per affermare che i debiti di natura pubblicistica contratti dal *de cuius* (*in primis* quelli tributari) e poi richiesti in pagamento all'erede possano essere soddisfatti sui beni costituiti in fondo patrimoniale da quest'ultimo.

Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, si potrebbe cercare di risolvere la questione

(8) Comm. trib. prov. di Grosseto, 30 novembre 2009, n. 280, in *Banca Dati BIG*, IPSOA. Dalla sentenza, tuttavia, non emerge qual era il titolo in base al quale il ricorrente era tenuto a rispondere dei debiti del terzo.

della opponibilità del fondo patrimoniale ai debiti tributari proponendo una soluzione intermedia tra quella sposata dalla Corte di cassazione, che ritiene in linea di principio opponibile il divieto *ex art. 170 c.c.* a qualsivoglia debito, e quella sposata dal Tribunale di Padova, che ritiene in linea di principio inopponibile il predetto divieto a tutti i debiti diversi da quelli *cd. ex contractu*.

Questa soluzione consiste nel ritenere la disciplina del fondo patrimoniale, e in particolare il divieto di espropriazione *ex art. 170 c.c.*, sia assolutamente irrilevante nei confronti di tutti quei debiti che nascono in virtù di un rapporto pubblicistico, *in primis* dei debiti tributari, purché venga accertato che effettivamente le relative pre-

tese siano collegate a debiti tributari derivanti da attività collegate ai bisogni della famiglia. Ciò in quanto il vincolo di destinazione dei beni ai bisogni della famiglia, trovando *ex art. 167 c.c.* la sua fonte immediata in un atto negoziale, ha una natura (spiccatamente) privatistica.

È, pertanto, ragionevole ritenere che tale vincolo operi sicuramente nell'ambito di tutti quei rapporti, o se si preferisce di tutti quei debiti, che hanno una simile natura privatistica e che, per contro, non possa frustrare un interesse di natura pubblicistica come è quello alla riscossione dei debiti tributari, pur cercando di salvaguardare l'istituzione della famiglia, anch'essa costituzionalmente tutelata.

■ Quale finalizzazione ai bisogni della famiglia?

RL

Dall'articolo che precede emergono aspetti in tema di onere della prova, ed in tema di collegamento tra il debito e i bisogni della famiglia. C'è la prova di un elemento soggettivo, che può essere intesa in vario modo. Nell'*art. 170 c.c.* non è scritto che il bene in fondo patrimoniale è aggredibile solo per i debiti contratti per bisogni della famiglia; non è quindi il creditore a dover dimostrare, per aggredire il bene, che il debito fu contratto nell'interesse della famiglia. È invece chi resiste all'espropriazione a dover dimostrare che il creditore sapeva che il debito sorse per interessi estranei ai bisogni della famiglia. Ma quest'ultimo non è un profilo di cui il creditore si interessa, perché al creditore importa solo di essere risarcito, o di essere pagato. Il rapporto con il debitore, in genere, riguarda la prestazione resa dal creditore, oppure il fatto illecito compiuto ai suoi danni, non la destinazione del credito al bisogno della famiglia. Giustamente gli Autori che precedono

mettono poi in rilievo l'attività economica esercitata dal debitore, normalmente finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, cui sono destinate, secondo l'*id quod plerumque accidit*, anche le ricchezze nascoste al Fisco. Se tizio fa l'artigiano, o il piccolo commerciante, insomma, e non paga le imposte, il relativo debito potrebbe ritenersi economicamente contratto per i bisogni della famiglia. Dopo che gli Autori avevano scritto l'articolo precedente, la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XXI, con la sentenza 20 dicembre 2010, n. 437 (9), ha ritenuto opponibile il vincolo di destinazione ad Equitalia. Ma le motivazioni non sono chiarissime e bisognerà tornare sul tema.

(9) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

«Dialoghi» con le Riviste IPSOA

CORRIERE TRIBUTARIO

- F. Fontana, «Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e fondo patrimoniale», in *Corr. Trib.* n. 3/2010, pag. 179

GT - Rivista di giurisprudenza tributaria

- Comm. trib. prov. Reggio Emilia 11 giugno 2010, con commento di G. Tinelli, «Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente», in *GT* n. 11/2010, pag. 991